

Umberto Morera

**IL COSTO "ZERO",
LO *JUS VARIANDI* E L'ARBITRO
BANCARIO FINANZIARIO**

Estratto

IL COSTO “ZERO”, LO *JUS VARIANDI* E L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (*)

« Contano solo le parole, il resto sono chiacchiere »
Eugène Ionesco

SOMMARIO: 1. L’attuale contesto di riferimento. — 2. L’Arbitro bancario finanziario nell’attuale contesto di riferimento. — 3. Un caso paradigmatico all’esame dell’Arbitro bancario finanziario: il costo “zero” e l’esercizio dello *jus variandi*.

1. A metà degli anni ottanta del novecento, nelle sue ormai celeberrime *Lezioni americane*, Italo Calvino, individuò — tra i fondamentali caratteri che avrebbero contraddistinto, nel secolo a venire, il pensiero, i testi e la comunicazione, ma invero anche la società in genere — il carattere della “*rapidità*”: intesa nel senso di agilità, mobilità, prontezza, tempestività, duttilità (“*quickness*”). Calvino è stato forse troppo ottimista; essendosi tale (positivo) carattere via via tramutato in quello (invece negativo) della “*velocità*”, degradata poi nell’esiziale “*velocismo*” [frutto, in particolare, dell’imperversare della tecnologia e della sempre maggior svalutazione dello “spessore” dell’approfondimento (1)].

Circa vent’anni dopo, Zygmunt Bauman, con formula arcinota e indovinata, definiva “*liquida*” la società contemporanea (“*liquid modernity*”), ove il concetto di liquidità ben rappresentava e sintetizzava i caratteri della mancanza di stabili punti di riferimento e di schemi sociali predefiniti, dell’incertezza del diritto e delle prospettive individuali (« l’unica certezza è l’incertezza »), dell’ambiguità e della “non definizione” in genere.

(*) Dedicato alla cara memoria di Beniamino Caravita di Toritto.

(1) Ben mette in luce CASSESE, *Intellettuali*, Bologna, 2021, 13, i nefasti effetti dell’odierna « esplosione dei social, che spingono alla reazione immediata, senza fare pausa, ascoltare, riflettere, assorbire, digerire ». D’altronde, come ben sottolineava Ralph Waldo Emerson con il suo noto aforisma, « quando si pattina sul ghiaccio sottile, l’unica salvezza sta nella velocità » Oggi molti si occupano di tutto, velocemente, senza approfondire, senza ponderare, senza penetrare i dettagli; e lo possono fare soltanto in quanto toccano e fuggono, sfiorano e passano ad altro, in un trionfo di disarmante superficialità.

Ora, se si condiscono questi due ingredienti-base — “*velocità*” e “*liquidità*” — con l’ultima, pericolosa, ideologia imperante in Occidente — il “*politicamente corretto*” (2) —, il piatto (avvelenato) è davvero servito. Viviamo ormai in un generalizzato contesto ove siamo destinatari, o comunque perlomeno spettatori, di “prodotti dell’intelletto” (di qualsiasi genere: dagli articoli di stampa, ai testi legislativi; dai manifesti politici, ai pronunciamenti giudiziari; dalle tesi di laurea, ai testi contrattuali) sempre più di frequente superficiali, illogici, intrisi di errori e di scopiazzature, incoerenti, non rigorosi e, soprattutto, poco “meditati” (la buona “rapidità” calviniana è stata, come visto, soppiantata dalla cattiva “velocità”, quando non dal pessimo “velocismo”); siamo poi troppo spesso condizionati (o addirittura costretti) dall’ideologia del “politicamente corretto”, nelle sue varie e possibili declinazioni (sociali, economiche, religiose, razziali, sessuali): sono le inevitabili conseguenze dei caratteri dominanti sopra descritti e delle loro nefaste derive.

Ove poi tale fenomeno, sempre di per sé grave ovunque esso si manifesti, diventa tanto più grave e pericoloso quando va ad impattare sulla formazione delle regole che ci disciplinano (la normativa) (3), ovvero sull’interpretazione/applicazione delle stesse (la giurisprudenza); segmenti dell’agire umano, questi, che necessiterebbero entrambi — all’evidenza e ben più di altri — di significativi livelli di logica, di coerenza, di precisione concettuale e terminologica, di adeguato tempo di sedimentazione delle idee e delle scelte, nonché di una totale impermeabilità alle ideologie.

Così, purtroppo, come ben noto, oggi non è; o perlomeno non è quasi mai. In un contesto socio-economico-politico di diffusa incertezza e approssimazione, ormai dominato dalla liquidità nel senso ridetto, dalla velocità (tecnologica e non solo), dal *multitasking* comportamentale, dalla distrazione continua, dal progressivo ridursi della soglia dell’attenzione,

(2) Sul “politicamente corretto” come (pericolosa) ideologia, e sulle origini della stessa, vedi CAPOZZI, *Politicamente corretto. Storia di un’ideologia*, Venezia, 2018; ma illuminante è anche lo scritto critico di ZENO-ZENCOVICH, *Come il “politicamente corretto” sta uccidendo il pensiero critico (e con esso il liberismo)*, in <http://magna-carta>, 19 ottobre 2019; nonché, sempre in chiave critica, i saggi di FRIEDMAN, *Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime*, Milano, 2018 e di GOTTI TEDESCHI-PENNETTA, *Contro il politicamente corretto. La deriva della civiltà occidentale*, Cesena, 2021.

(3) Sui deficit qualitativi del sistema normativo, sia consentito rinviare a MORERA-RANGONE, *Sistema regolatorio e crisi economica*, in *AGE*, 2013, 383; nonché agli altri saggi apparsi in *Law & Disorder. L’Italia sotto l’attacco delle regole*, a cura di Mosco e Nuzzo, *AGE* n. 2/2013.

dalla diffusa ignoranza (non certo in senso socratico!) (4) e — non ultima — dalla perdita del senso “reale” delle parole (sempre meno può affermarsi che *nomina sunt substantia rerum*) (5), sono invero sempre più numerose le decisioni delle nostre corti giudiziarie e degli organismi para-giudiziari che “patiscono”, in termini di spessore e qualità, gli elementi caratterizzanti il contesto sopra rappresentato.

Peraltro, le troppe regole, le troppe riforme, le troppe tutele (con relative folle di tutelati), i troppi casi, le troppe autorità giudicanti, i troppi riti processuali in vigore simultaneamente, le troppe decisioni, la troppa dottrina, le troppe informazioni, le troppe prassi e le (conseguenti) troppe incertezze applicative, in uno con la diffusa compressione (per colpa della tecnologia) di quello che ben potremmo definire “il normale tempo antropologico del pensiero e dell’intuizione”, hanno ormai inesorabilmente ridotto, in chi è chiamato a decidere una controversia di natura giuridica, la capacità di mettere a fuoco l’essenziale, di “centrare” il vero problema controverso, con allora inevitabile distorsione delle fattispecie dedotte, delle ragioni e dei torti delle parti in lite. Quando poi non accade che chi è chiamato a decidere si trovi anche, magari inconsciamente, “condizionato”, nell’assumere la sua decisione, dalle subdole ideologie del “politicamente corretto” ...

2. È nel difficile e disarticolato contesto appena descritto che, inevitabilmente, si trova ad operare anche l’Arbitro bancario finanziario; organismo, come noto, istituito con l’apprezzabile intento deflattivo del contenzioso ordinario e costituito in collegi territoriali composti anche da membri nominati da enti rappresentativi di interessi propri delle parti in lite.

Ora, indipendentemente dalle connotazioni ibride e financo incerte

(4) Sul dilagare dell’ignoranza si rinvia ancora alle efficaci pagine di CASSESE (nt. 1), 9 ss., il quale, parlando di vera e propria “epidemia dell’ignoranza”, opportunamente rimarca l’espandersi della c.d. “ignoranza pura inconsapevole” (quando non sappiamo di non sapere ciò che non sappiamo).

(5) Sulle gravi conseguenze della perdita di posizione e di rilevanza della parola, cfr., di recente, lo stimolante saggio di DIONIGI, *Benedetta parola. La rivincita del tempo*, Bologna, 2022, il quale giustamente osserva come si sia « rotto il patto, di catoniana memoria, tra le “cose” (*res*) e le “parole” (*verba*) (...) ». La parola non tiene più dietro alla cosa, divorzia da essa e persegue una sciagurata autonomia. Degradata a vocabolo e identificata col *medium* comunicativo, la parola rischia di perdere il proprio destino (...), ridotta a chiacchiera e barattata come merce qualunque, ci chiede di abbassare il volume, di imboccare la strada del rigore, di ricongiungersi alla cosa » (p. 19 s.). Peraltro, come ben sottolinea il filosofo BYUNG-CHUL HAN, *Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale*, Torino, 2022, 6, « non abitiamo più la terra e il cielo, bensì *Google Earth* e il *Cloud* ».

che sono state date nel tempo a tale organismo (6), l'Arbitro bancario finanziario ha finito per assurgere — nei fatti — a ruolo di imprescindibile “bussola” per gli intermediari nel variegato e mobile territorio delle controversie bancarie di carattere giuridico (7). In effetti, sempre più spesso le sue decisioni (pur giuridicamente non vincolanti in senso stretto) finiscono per rappresentare dei veri e propri “precedenti” che gli intermediari si trovano a “dover” osservare, modificando le loro prassi, i loro modelli contrattuali, i loro assetti operativi, le loro politiche imprenditoriali, le loro campagne pubblicitarie: pena, altrimenti, un sicuro lievitare dei contenziosi sulle questioni trattate dalla decisione (sfavorevole) in ipotesi non osservata, la cui complessiva (e complessa) gestione in sede ordinaria finirebbe poi per comportare costi significativi (al di là, beninteso, dei possibili danni reputazionali conseguenti al mancato adempimento alla decisione dell'Arbitro).

Ed è proprio questa rilevante e delicata funzione indirizzatrice e uniformatrice (quasi ... nomofilattica) — che, nei fatti, sta sempre più assumendo l'Arbitro bancario finanziario nel settore di riferimento — a dover comportare che ogni sua decisione sia frutto della massima ponderazione e approfondimento possibili, sia sistematicamente rigorosa e coerente, sia terminologicamente assai precisa e altamente “tecnica”, nonché, naturalmente, scevra da qualsiasi tipo di suggestione ideologica (8).

Purtroppo, non sempre è dato riscontrare tutti i caratteri appena descritti nell'ambito dei pronunciamenti dell'Arbitro bancario finanziario; organismo le cui decisioni — nonostante l'indiscusso impegno di molti dei suoi componenti — si presentano spesso piuttosto approssimative, anche poi in diretta conseguenza sia dei limitati livelli di istruttoria che caratte-

(6) Sulla discussa natura dell'Arbitro bancario finanziario, è sufficiente rinviare, per tutti, a LIACE, *L'arbitro bancario finanziario*, Torino, 2018, 47 ss., ove altri riferimenti.

(7) Senza poi contare che le decisioni dell'Arbitro bancario finanziario hanno, nel bene o nel male, spesso finito per influenzare i pronunciamenti dell'autorità giudiziaria ordinaria [e per un “rendiconto” di tale influenza, cfr. sempre LIACE (nt. 6), 138 ss.].

(8) Quest'ultimo profilo è piuttosto delicato. L'Arbitro bancario finanziario non deve infatti mai rischiare di essere “percepito” (come talvolta invece accade) come l'approdo “consolatorio” dei clienti insoddisfatti delle prestazioni degli intermediari, ove i c.d. contraenti deboli finiscono per “confidare” aprioristicamente nell'affermarsi delle loro ragioni; l'Arbitro dovendo sempre limitarsi ad applicare rigorosamente la legge, senza spingersi a “crearla”, men che mai al fine di innalzare i livelli di protezione del soggetto (che si suppone meno capace di tutelarsi da solo).

rizzano necessariamente i procedimenti (9), sia della notevole massa di ricorsi da smaltire.

3. Tra le tante questioni portate nel tempo all'attenzione dell'Arbitro bancario e finanziario ve ne è una, emersa da un paio d'anni, che appare piuttosto paradigmatica di quanto appena rilevato e che è invero semplice da descrivere: nell'ambito di un contratto bancario a tempo indeterminato, un certo costo che il cliente dovrebbe sostenere a fronte di una specifica prestazione della banca, è pattiziamente indicato "a zero".

Ora, avanti all'Arbitro bancario finanziario si è di recente posto spesso il problema se la modifica unilaterale (*in peius* per il cliente) di una tale pattuizione possa, o meno, essere attuata dalla banca attraverso il peculiare meccanismo previsto dall'art. 118 t.u.b.; se, in altri termini, l'indicazione "a zero" di un costo possa o meno costituire "condizione contrattuale" legittimamente modificabile ai sensi dell'art. 118 t.u.b..

Il problema, fondamentalmente, consisteva nel verificare se — una volta indicato "a zero" un determinato costo nell'ambito di un contratto bancario a tempo indeterminato (ad esempio, in un conto corrente: zero euro per le spese di liquidazione trimestrale) — la sua variazione *in peius* (con quindi "proposta", *ex art. 118 t.u.b.*, di un costo *n*, maggiore di zero) rappresentasse: (i) modifica (unilaterale) di una condizione contrattuale già prevista; ovvero (ii) introduzione (unilaterale) di una condizione contrattuale nuova.

Nel primo caso, la variazione del contratto sarebbe stata all'evidenza ammissibile; nel secondo caso, no. È infatti pacifico che lo speciale meccanismo di cui all'art. 118 t.u.b. possa trovare legittima applicazione soltanto nel caso in cui la banca decida di esercitare lo *jus variandi* relativamente a una "condizione contrattuale" (economica o normativa) già prevista in contratto (cfr. art. 118, comma 1, primo periodo, t.u.b.); non anche nel caso in cui decida di variare unilateralmente l'accordo negoziale attraverso l'introduzione di una "condizione contrattuale" nuova, cioè in precedenza non prevista (10).

(9) Si ricorda, ad esempio, che nel procedimento avanti l'Arbitro bancario finanziario non è ammessa la comparizione personale delle parti, né l'assunzione di prove orali, né lo svolgimento di consulenze tecniche.

(10) Al riguardo, vi è uniformità di interpretazioni. Nel senso che il meccanismo previsto dall'art. 118 t.u.b. possa dunque trovare applicazione soltanto per la modifica delle condizioni contrattuali (sia economiche che normative) già esistenti e non anche per l'introduzione di condizioni nuove, cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Nota 21 febbraio 2007, n. 5574; BANCA D'ITALIA, *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, 29

Al riguardo, ai fini della prospettata verifica (11) — se cioè la modifica *in peius* di un costo “a zero” comporti la modifica di condizione già esistente, ovvero l’introduzione di condizione nuova — l’Arbitro bancario finanziario, smentendo peraltro altre sue decisioni (12), ha sostenuto, pur con differenti sfumature (di fattispecie e di motivazione), che l’aumento di un costo indicato “a zero” nel contratto (e nell’originario documento di sintesi) a un qualsivoglia valore positivo, non può reputarsi modifica contrattuale legittima nella prospettiva di cui all’art. 118 t.u.b.; poiché, in principio, l’introduzione di un costo in precedenza non previsto non può mai rappresentare l’esito di un valido esercizio dello *jus variandi* (13).

La questione è evidentemente di vertice e prescinde poi da ogni possibile indagine sulla sussistenza, o meno, di un “giustificato motivo”, elemento come noto necessario per attivare legittimamente il meccanismo di cui all’articolo 118 t.u.b.. Così come fuoriesce dal perimetro d’indagine l’ipotesi di una modifica unilaterale posta in essere dalla banca *ex art.* 118 t.u.b. in assenza — nel contratto — della previsione di quella prestazione obbligatoria che si è deciso di valorizzare *ex art.* 118 t.u.b. a un costo *n*, maggiore di zero: in tal caso, si sarebbe all’evidenza di fronte a un inserimento *ex novo* di una condizione contrattuale (allora inammissibile, come visto, attraverso l’esercizio dello *jus variandi*).

La soluzione data al problema dall’Arbitro bancario finanziario non convince affatto, apparendo frutto di una visione approssimativa e fuorviante del rapporto banca-cliente e delle pattuizioni negoziali che lo regolano. Non convince, in particolare, laddove parte dal presupposto che l’indicazione “a zero”, nel contratto, del costo di una prestazione obbligatoria della banca significherebbe, nella sostanza, che quella prestazione

luglio 2009, Sez. IV, Par. 2, 26; ABF Coll. coordinamento, 12 dicembre 2018, n. 26498; in dottrina, per tutti: MIRONI, *La trasparenza bancaria*, Padova, 2012, 99; DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013, 188.

(11) Verifica che non registra approfondimenti né in giurisprudenza, né in dottrina.

(12) Cfr. le decisioni ABF Napoli, 27 luglio 2020, n. 13027; ABF Torino, 22 gennaio 2020, n. 945; ABF Napoli, 10 settembre 2020, n. 15737; ABF Milano, 30 aprile 2021, n. 11292; ABF Napoli, 2 febbraio 2022, n. 2052; le quali peraltro — pur avendo tutte statuito in merito a condizioni contrattuali modificate *ex art.* 118 t.u.b. con innalzamento unilaterale di un costo pattuito a “zero” ad un valore positivo — non hanno mai espressamente motivato in punto di riconducibilità, o meno, di detto innalzamento alla fattispecie tratteggiata dall’art. 118 t.u.b.; riconoscendo quindi soltanto implicitamente che la modifica *de qua* rappresenta modifica di condizione contrattuale già esistente e non invece introduzione di condizione contrattuale nuova.

(13) Cfr. le decisioni ABF Milano, 23 marzo 2022, n. 4882; ABF Milano, 13 luglio 2020, n. 12453; ABF Roma, 5 novembre 2020, n. 19533; ABF Napoli, 1° marzo 2021, n. 5299; ABF Bari, 19 aprile 2022, n. 6278; ABF Bologna, 11 maggio 2022, n. 7459.

non è stata “considerata” dalle parti; e non convince laddove, di conseguenza, afferma che il dare un prezzo qualunque a detta prestazione rappresenterebbe considerarla *ex novo*, “introducendola” nell’accordo. Insomma: all’indicazione “zero” non potrebbe riconoscersi alcuna valenza, se non quella di evidenziare una sorta di “non pattuizione”.

Al fine di inquadrare più correttamente la questione conviene allora partire dall’analisi della valenza dell’indicazione “a zero” di un costo, per il cliente, a fronte di una prestazione obbligatoria (qualunque essa sia) prevista a carico della banca nell’ambito di un contratto bancario.

E in merito vale muovere l’indagine ricordando che la parola “zero” deriva dall’arabo *sifr* (nulla, niente), da cui il latino medievale *zèphyrum* (vento impercettibile), il veneziano *zevero* e, infine, l’italiano *zero*. Ma il termine arabo *sifr* ha poi anche dato origine, nella nostra lingua, alla parola “cifra” (segno numerico).

Le suddette evidenze etimologiche, unitamente alla moderna e corrente ricomprensione dello “zero” nell’insieme dei c.d. “numeri naturali” (quelli che servono a ordinare e contare), ben consentono di ascrivere lo *zero* tra i simboli numerici rappresentativi di un “valore”, di una “misura”, di una “cifra” appunto. Una temperatura, ad esempio, potrà ben risultare indicata pari a “zero”, ma di certo non per questo quello “zero” implicherà una “assenza” di temperatura (misurabile): la temperatura esisterà e avrà quel determinato valore, appunto uguale a zero.

E su questa rilevante premessa (peraltro anche utile nell’eventuale prospettiva dell’interpretazione letterale dell’accordo negoziale: art. 1362, comma 1, c.c.), credo dunque sia in principio corretto considerare l’indicazione di un costo indicato “a zero” nell’ambito di un accordo — in relazione, e a fronte, di una specifica prestazione cui è tenuta una parte contraente (la banca) nei confronti dell’altra (il cliente) — come indicazione rappresentativa di un accordo sul “prezzo” da riconoscere a fronte di quella specifica prestazione.

Gli è infatti che, nella fisiologica ricerca del bilanciamento degli interessi dei contraenti (sinallagma), i contratti caratterizzati da prestazioni in capo a entrambe le parti registrano sempre un libero accordo negoziale (pattuizione) su *ognuna* di dette prestazioni; ben potendo dette parti giungere a prevedere l’esecuzione di *ognuna* di tali prestazioni (singolarmente individuata, quindi) vuoi a titolo *oneroso*, vuoi a titolo *gratuito* (la “gratuità” di una prestazione contrattuale essendo sempre liberamente determinabile dai contraenti, pur nel dovuto rispetto dei limiti posti dall’art. 1322 c.c.).

Ne consegue che sarebbe decisamente errato riconnettere all’indicazione di un costo “a zero” nell’ambito di un contratto la volontà delle parti di ... rinunciare alla valorizzazione di quella determinata prestazione obbligatoria, oggetto (tra le altre) dell’accordo negoziale; riconnettendo quindi, in altri termini, a tale indicazione la mancanza di qualsiasi previsione relativa al costo di detta prestazione.

Attraverso quella previsione contrattuale “a zero” viene invece a ben vedere negozialmente determinata la *gratuità della specifica prestazione* cui risulta tenuta una delle parti dell’accordo (la banca). La pattuizione di una prestazione contrattuale *a titolo gratuito* (prestazione cui la banca resta ovviamente vincolata) rappresenta, ad ogni effetto, una vera e propria “condizione contrattuale”, rilevante *ex art. 118 t.u.b.*; con la conseguenza che la stessa potrà ben essere modificata utilizzando il peculiare meccanismo previsto da detta norma.

Ovviamente, come sopra anticipato, ben diversa sarebbe — sempre ragionando in principio — la prospettiva (e la conclusione) qualora il contratto non menzionasse neppure la prestazione dovuta dalla banca, limitandosi a stabilire ad esempio, in via del tutto generica, che il rapporto “*non prevede alcuna spesa*” (ovvero “*è a zero costi operativi*”, o analoghe formule). Nella suddetta specifica ipotesi — invero non frequente nell’ambito di un contratto bancario — l’individuazione, successiva alla conclusione dell’accordo, di una prestazione non menzionata nello stesso (e del relativo costo) ben potrebbe configurarsi quale introduzione di una *nuova* condizione: allora, come visto, certamente non attuabile attraverso il peculiare meccanismo di cui all’art. 118 t.u.b..

La soluzione proposta trova peraltro conferma anche alla luce dei principi dettati dal legislatore in tema di *interpretazione* del contratto. Gli è infatti che l’interprete, posto di fronte a una previsione contrattuale di un costo “a zero” relativamente a una determinata prestazione della banca, qualora dovesse porsi il dubbio se detta previsione (i) dimostri l’*esistenza* di un accordo sulla gratuità della prestazione (con allora conseguente ammissibilità, per l’introduzione di un costo superiore allo zero, del meccanismo di cui all’art. 118 t.u.b.), ovvero, al contrario, (ii) dimostri un’*assenza* di pattuizioni in punto (con conseguente inammissibilità della procedura *ex art. 118 t.u.b.*), si troverebbe a dover applicare il canone ermeneutico previsto dall’art. 1371 c.c.: norma che, in caso di pattuizione oscura, impone un’interpretazione della stessa « nel senso meno gravoso per l’obbligato » qualora la prestazione sia a titolo *gratuito*; quindi, nel nostro caso: nel senso meno gravoso per la banca.

E sia consentito concludere queste riflessioni con una suggestione di carattere meramente filosofico, a sostegno della tesi dell'“*essere*” della pattuizione relativa al costo “zero” e della conseguente assoggettabilità all'art. 118 t.u.b. della sua variazione unilaterale.

Al riguardo, viene alla mente il pensiero di Emanuele Severino sull'assolutezza dell'essere (14): in particolare, quando afferma che ciò che “è” non può “*non essere*” e che, di conseguenza, l'ipotesi del passaggio dal “*non essere*” all'“*essere*” rappresenta una pura illusione sensoriale. In una prospettiva severiniana, dunque, la pattuizione originaria del servizio a costo zero “è”, con allora la conseguenza che non può ... emergere dal nulla del “*non essere*” un costo che da zero passi a *n*. E la facile obiezione secondo cui tale dimostrazione proverebbe troppo (poiché, se davvero tutto “è”, non potrebbero in principio mai sussistere clausole contrattuali “*nuove*”) cede di fronte alla precisazione per cui la percezione umana dell'essere è comunque limitata al c.d. “cerchio dell'*apparire*”: con allora la conseguenza che sono soltanto le clausole (originariamente) al di fuori del “cerchio dell'*apparire*” a potersi definire “*nuove*” e, quindi, escluse dall'operatività prevista dall'art. 118 t.u.b..

UMBERTO MORERA

Abstract

Lo scritto, dopo un'analisi del generale e degradato contesto in cui si inserisce l'odierna produzione di decisioni giudiziarie e para-giudiziarie, analizza il ruolo assunto dall'Arbitro bancario finanziario (ABF) e i suoi limiti operativi, scendendo infine a esaminare in dettaglio una questione più volte sottoposta all'attenzione di detto organismo, connessa all'esercizio dello *jus variandi* previsto dall'art. 118 t.u.b. in relazione a una previsione contrattuale concernente il costo di una prestazione della banca valorizzato a “zero”.

The paper, after an analysis of the general and degraded context in which the current production of judicial and para-judicial decisions is inserted, analyzes the role of the “Arbitro bancario finanziario” (ABF) and its operational limits, finally examining in detail an issue repeatedly submitted to ABF, connected to the exercise of the jus variandi provided for by art. 118 t.u.b. (Italian Unified Banking and Credit Act) in relation to a contractual provision regarding the cost of a banking service valued at “zero”.

(14) Cfr., tra i molto scritti, soprattutto il fondamentale saggio: E. SEVERINO, *La struttura originaria*, Milano, 1981.